SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1965

(40ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Vendita a trattativa privata, al Comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata — contrada Sforzacosta — sede del magazzino tabacchi greggi » **(531)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 782, 783
CONTI, *relatore* 782

« Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza » **(541) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 786, 788, 791, 792, 796
BANFI 793
BOSSO 789
CENINI, *relatore* 788, 794, 795
FORTUNATI 790, 791, 792, 794, 795
MARTINELLI 789, 792, 793
PELLEGRINO 795
PIRASTU 796
SALARI 792, 794
TRABUCCHI 791, 793, 795, 796
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 788, 789, 790, 791, 795, 796

« Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie » **(624)** (*D'iniziativa del senatore Magliano Terenzio*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 784, 785
PECORARO, *relatore* 785

« Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato "Ex Piazza d'Armi del Castelletto", sito in detta città » **(661)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 783, 784
CONTI, *relatore* 784
PIRASTU 784
STEFANELLI 784

« Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000 » **(978)** (*D'ini-*

ziativa dei deputati Raffaele e Paolicchi) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 785, 786
BANFI 786
CUZARI, *relatore* 785
MARTINELLI 786
PIRASTU 786
SALARI 786
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 786

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » **(986)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 780, 781
SALARI, *relatore* 780
TRABUCCHI 780

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Belotti.

P E L L E G R I N O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L A R I , *relatore.* Nel 1945, quando ancora il mondo era travagliato dalla guerra, 45 Paesi presero l'iniziativa di istituire il Fondo monetario internazionale, le cui finalità sono riportate nella legge di ratifica della Convenzione e che io ometto per brevità. Contemporaneamente al Fondo monetario internazionale, veniva costituita la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), allo scopo, tra gli altri, di provvedere alla riparazione dello sfacelo prodotto dalla guerra; e anche a questa istituzione aderirono molti Paesi (bisogna anzi tener presente che non si poteva essere membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo se non si era anche membri del Fondo monetario internazionale). L'Italia, nel 1947, chiese di essere ammessa a queste due istituzioni internazionali e la sua domanda fu accolta, per cui, con legge 23 marzo 1947, n. 132, il Governo italiano fu autorizzato ad aderire a questi due organismi.

Il capitale inizialmente sottoscritto dall'Italia fu di 180 milioni di dollari, successivamente raddoppiato, e in seguito ancora aumentato.

Con il disegno di legge in esame si chiede di aumentare ancora questo Fondo, parallelamente a quanto già avvenuto per il Fondo monetario internazionale, presso il quale l'Italia ha aumentato la quota di partecipazione. Il disegno di legge viene a noi già approvato dalla Camera dei deputati, dove non c'è stata discussione nè sul merito nè sulla forma.

Per quel che riguarda la decorrenza dell'onere per il Governo italiano, è da rilevare che esso daterà a partire dal 1966, per cui l'onere finanziario corrispettivo verrà a gravare sul bilancio del Ministero del tesoro con il 1966. Il reperimento dei capitali avviene mediante la sottoscrizione di certificati di credito che il Tesoro consegue tramite l'Ufficio italiano dei cambi; mi pare quindi che non ci siano difficoltà, anche da parte della nostra Commissione, ad approvare il disegno di legge.

T R A B U C C H I . Pur pensando che sia giusto approvare questo disegno di legge, ritengo necessario sottolineare alcuni aspetti

relativi al modo di reperimento dei fondi, che sono ottenuti facendo un prestito di lire 19 miliardi e 200 milioni presso l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia e con emissione di certificati ammortizzabili in dieci anni.

Nel complesso possiamo anche dire che si tratta di una cosa abbastanza logica; ma in realtà che cosa succede?

Non soltanto con questo disegno di legge, ma anche in altre troppo frequenti occasioni, dopo avere approvato sostanzialmente il bilancio, autorizziamo l'Amministrazione a contrarre debiti per ragioni particolari. Conseguentemente, quando votiamo il bilancio, ci viene a mancare la visione generale. Così, per esempio, se noi esaminiamo il bilancio dell'Amministrazione delle poste, tutti gli anni c'è l'autorizzazione a contrarre prestiti speciali, che poi si ammortizzano in un dato numero di anni, mi pare con la Cassa depositi e prestiti. Esaminiamo il bilancio dell'Amministrazione ferroviaria: c'è un'altra autorizzazione a contrarre mutui, ammortizzabili in tanti anni, e così via. In questo caso sostanzialmente, si contraggono dei prestiti con la Banca d'Italia e con l'Ufficio italiano cambi.

Ora la conclusione del mio discorso non è contraria al disegno di legge, perchè, evidentemente abbiamo la necessità di disporre di mezzi che in qualche maniera dobbiamo procurarci; ma sarebbe gradito che il Ministro del tesoro, nel suo discorso sul bilancio o in altra occasione, facesse un'esposizione relativa non soltanto ai debiti contratti in forma ufficiale, ma anche a quelli che noi andiamo a contrarre, come in questo caso, in forma... semiufficiale.

Il secondo rilievo, sia pur semplice, che debbo fare, è quello relativo agli interessi. Lo Stato, su questi titoli, paga gli interessi dell'1 per cento alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. Questa mi pare che non sia una politica finanziaria corretta, perchè, sostanzialmente, è come se ci facessimo regalare dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia la differenza di tasso: quando si è poveri e si va in cerca di denaro, lo si prende dov'è. Ma questo sistema di stabilire degli interessi eccessivamente al di sotto del costo del denaro corrente, rappresenta, secondo me, una politica finanziaria che, per lo meno, deve essere considerata eccezionale; altrimenti non si dispone di una chiara distinzione tra i vari enti che lavorano nell'interesse dello Stato, ma ai quali è stata data un'autonomia finanziaria.

Questa mia osservazione era più che altro un consiglio. Non voglio dire niente di più, perchè altrimenti potrebbe sembrare che non sia favorevole a un disegno di legge che, in realtà, deve essere considerato un provvedimento di fondamentale importanza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

(*È approvato*).

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare ai due Istituti speciali certificati

di credito, fino alla concorrenza di lire 19.200.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

(*È approvato*).

Art. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in lire 178.000.000 si farà fronte, per lire 176.000.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, per lire 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1965, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata — contrada Sforzacosta — sede del magazzino tabacchi greggi » (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, al Comune di Macerata, del complesso immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata — Contrada Sforzacosta — sede del magazzino tabacchi greggi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Il complesso immobiliare cui si riferisce il disegno di legge si trova a Macerata, in contrada Sforzacosta, su un'area di metri quadrati 41.820 circa, delimtata a nord dalla strada statale n. 77, ad est dalla strada statale n. 78, a sud e ad ovest da privata proprietà e descritto nel catasto rustico del comune di Macerata al Foglio 113,

particelle 17-113-114-131. Tale complesso immobiliare fu acquistato nel 1956 dall'Amministrazione dei Monopoli per essere adibito a magazzino tabacchi greggi, di cui tale Amministrazione aveva assoluta necessità. Successivamente, l'Amministrazione dei Monopoli ha proceduto alla costruzione di nuove Manifatture, dotate di ampi magazzini, cosicchè l'esigenza iniziale è stata completamente superata ed il complesso sito in Contrada Sforzacosta di Macerata è entrato automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

In conseguenza di ciò, la Direzione generale del Demanio ha concesso il nulla osta alla vendita dell'immobile, che l'Ufficio tecnico erariale di Macerata ha valutato in lire 121.800.000. Aggiungendo l'equivalente delle attrezzature site nell'immobile stesso, cioè 100.000 lire, il valore complessivo è di lire 121.900.000.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli ha espresso parere favorevole alla vendita, nell'intesa che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, l'intero ricavato venga portato in aumento dell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto e alla costruzione di nuovi immobili. Tale clausola è riportata nell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

L'acquirente previsto è il Comune di Macerata, il quale si propone di utilizzare il complesso per l'attuazione di iniziative atte a sviluppare l'industria nel Maceratese, zona economicamente depressa, e a facilitare migliori condizioni di vita, attenuando il fenomeno migratorio con un programma di occupazione della mano d'opera locale.

Tutto ciò premesso, concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 121.900.000, al comune di Macerata il compendio immobiliare patrimoniale disponibile sito in Macerata, contrada Sforzacosta, costruito su un'area di metri quadrati 41.820 circa, delimitato a nord dalla strada statale n. 77, ad est dalla strada statale n. 78, a sud e ad ovest da privata proprietà e descritto nel catasto rustico del comune di Macerata al Foglio 113, particelle 17-113-114-131.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla approvazione del contratto di compravendita.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192 milioni, un'area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato " Ex-Piazza d'armi del Castelletto ", sito in detta città » (661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000, una area di circa metri quadrati 65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato " Ex Piazza d'armi del Castelletto ", sito in detta città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Università di Parma, per il prezzo di lire 192.000.000 pagabile in dieci rate annuali, con gli interessi legali a scalare, di un'area di metri quadrati 65.964 circa, facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « Ex Piazza d'armi del Castelletto », sito in detta città, area da destinare alla realizzazione di un programma di edilizia universitaria.

Il Ministro delle finanze approverà con proprio decreto il relativo contratto.

C O N T I , *relatore*. Il complesso immobiliare, da tempo dismesso dall'Amministrazione della difesa, denominato « Ex Piazza d'armi del Castelletto » è costituito da un'area di metri quadrati 134.960. Peraltro, la disponibilità si limita a 115.730 metri quadrati, in quanto parte dell'area è stata già alienata in favore di cooperative edilizie e parte — per 4.520 metri quadrati — è stata riservata per la costruzione, già finanziata, di una nuova caserma per la Guardia di finanza.

L'Università di Parma ha chiesto di acquistare 65.964 dei 115.730 metri quadrati disponibili, intendendo utilizzarli per l'attuazione, nell'ambito delle provvidenze previste dal piano di sviluppo della scuola, di un vasto programma di edilizia universitaria, comprendente la costruzione di nuovi istituti scientifici per le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia, i quali attualmente hanno sede in quattro diversi quartieri della città, in fabbricati vetusti e non adatti alle nuove e sempre crescenti esigenze di tali Facoltà.

L'Ufficio tecnico erariale di Parma ha valutato l'area interessante l'Università in lire 192 milioni, con una perizia del 10 ottobre 1962, valore confermato dallo stesso Ufficio con successiva perizia del 5 settembre 1963, con un vincolo di perpetua destinazione dell'area agli scopi già ricordati e consentendo all'Università di Parma di rateizzare il pagamento in dieci annualità con gli interessi legali a scalare.

Sono pertanto dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato.

S T E F A N E L L I . Il nostro Gruppo è d'accordo sull'opportunità di approvare il provvedimento, anche perchè il Comune di Parma ha già pronto un finanziamento di 500 milioni e da tempo sollecita l'approvazione di questo disegno di legge.

P I R A S T U . Una domanda, anche se forse inutile: il ricavato di questa vendita va all'Erario o al Ministero della difesa?

C O N T I , *relatore*. All'Erario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie » (624)

P R E S I D E N T E . Al quinto punto dell'ordine del giorno figura la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.

P E C O R A R O , *relatore.* Con legge 16 settembre 1960, n. 1014, furono emanate norme per stabilire la ricognizione e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie, con tutte le indicazioni conseguenti a tale ricognizione. Parecchi Comuni e Provincie non sono stati in condizioni di attuare la legge durante il periodo previsto. Pertanto, il collega Magliano Terenzio ha presentato il disegno di legge oggi al nostro esame con il quale si propone la proroga per altri 2 anni delle norme della citata legge.

Dati i fini estremamente importanti che il provvedimento si propone e il fatto che parecchi Comuni e Provincie non sono stati effettivamente in condizioni, per difficoltà di carattere obiettivo, di procedere alla ricognizione, ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In sostanza si tratta di far sì che i Comuni e le Provincie possano adempiere a quanto stabilito da una legge del 1960. Perciò è opportuno che i termini siano prorogati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Paolicchi: « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di una area demaniale di metri quadrati 13.000 » (978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli e Paolicchi: « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata alla Cristalleria Genovali cooperativa operaia in Pisa di un'area di metri quadrati 13 mila facenti parte del patrimonio dello Stato, posta in Pisa, località Darsena, censita in catasto del Comune di Pisa, confinante a sud e ad ovest con demanio dello Stato, ad est con l'ex cimitero di Porta a Mare, a nord con la strada di accesso alla Darsena.

Il prezzo sarà stabilito dal Ministero delle finanze e l'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro delle finanze.

C U Z A R I , *relatore* Si tratta di un disegno di legge relativo alla vendita a trattativa privata, a una cooperativa vetraria, con sede in Pisa, di un terreno demaniale di 13.000 metri quadrati. Il disegno di legge ci è pervenuto già approvato dalla Camera dei deputati.

Dalla relazione si rileva che la Banca nazionale del lavoro attende soltanto la disponibilità del terreno da parte della cooperativa per poter dar corso al finanziamento per i nuovi impianti. Questo, e sotto il profilo dell'aiuto alla cooperazione e sotto il profilo della maggiore occupazione, mi pare

sia un elemento tale da giustificare l'approvazione del disegno di legge, che io propongo alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Il Ministero delle finanze è d'accordo?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sì.

P I R A S T U . Noi siamo d'accordo, anche perchè, come ha già fatto rilevare il relatore, da questa approvazione dipende l'occupazione di circa 300 lavoratori.

P R E S I D E N T E . Volevo fare una domanda per un chiarimento. Anche per quanto riguarda le vendite che abbiamo approvate ieri, era stata fatta dal senatore Gigliotti espressa raccomandazione di indicare sempre nel verbale lo scopo di ogni vendita. Questa quale scopo ha?

B A N F I . Si tratta della costruzione di un opificio, di un impianto industriale.

P R E S I D E N T E . Mi sembra sia il caso di dire qualche cosa in proposito, affinchè resti nel verbale; perchè la vendita senza condizioni non è consigliabile, dato che potrebbe darsi che lo stabile, a un certo momento, venisse rivenduto.

S A L A R I . Ma il demanio, nel procedere alla stipulazione dell'atto, deve attenersi allo spirito della legge.

M A R T I N E L L I . Desidero far presente che, trattandosi di una società cooperativa, anche l'ipotesi che noi potremmo configurare di una successiva eventuale alienazione dell'immobile, comporta questo: che ai titolari di azioni di cooperative non può essere rimborsato che il capitale nominale. Tutto il resto va ad affluire a un fondo che deve essere destinato ai fini cooperativistici e che è controllato dal Ministero del lavoro, per cui non può prendersi in considerazione, neanche remotamente, l'ipotesi di una speculazione privata.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'articolo 1 della legge 19 luglio 1960, n. 757, autorizza l'Amministrazione a vendere a trattativa privata o per iscrizione privata fino al massimo valore di stima di lire 15 milioni, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Quindi rimando l'onorevole Presidente, per la domanda che egli poneva, a questa norma. È infatti l'Amministrazione, che, attraverso gli uffici, ha preso contatti, ha già predisposto lo schema nel quale la disponibilità dell'area consentirà la costruzione di un moderno stabilimento, evitando la paventata cessazione dell'attività da parte della cristalleria Genovali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, numero 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza » (541)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni e da un centro di addestramento. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario

di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unità minori.

L'Accademia e il Comando scuole sono equiparati ai Comandi di zona. La Scuola sottufficiali e la Legione allievi dipendono dal Comando scuole e sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dalla legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Essi si distinguono in:

nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale;

nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona;

nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unità minori.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unità minori.

Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei rezionali di polizia tributaria, la scuola sottofficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono comandi di corpo.

Nei confronti del personale in servizio presso il Comando generale e l'Accademia le funzioni di comandante di corpo sono attribuite, rispettivamente, al capo di stato maggiore del comando suddetto ed al comandante in 2ª dell'istituto.

Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende alla organizzazione dei servizi logistici nella capitale.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione Difesa ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge modifica l'articolo 6 della legge anzidetta, il quale nell'organizzare i vari Istituti, Enti e Comandi, pone l'Accademia, equiparata a Comando di Corpo, così come gli altri due istituti (Scuola Sottufficiali e Legioni Allievi) alle dipendenze del Comando Scuole, che è equiparato a Comando di zona: quest'ultimo è comandato, come da organico, da un generale di brigata, mentre i tre istituti sono comandati ciascuno da un Colonnello.

Senonchè l'Accademia, con l'ampliamento della sua organizzazione, in conseguenza della estensione delle sue funzioni (ha il compito della formazione degli Ufficiali in servizio permanente e di quelli di complemento, il perfezionamento tecnico professionale e di specializzazione degli ufficiali oltre che il loro avanzamento) ha acquistato notevole importanza.

Tale importanza, dimostrata peraltro dal fatto che la sua popolazione scolastica è pressochè raddoppiata, è stata ribadita dalla legge 11 giugno 1962 n. 605, per la quale gli studi impartiti nell'accademia sono riconosciuti validi per il conseguimento delle lauree in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Economia e commercio, per cui tale Accademia può considerarsi equiparata alle Università.

Di fronte a questo incremento, con il disegno di legge l'Accademia è stata resa autonoma dal Comando Scuole ed al pari di questo è equiparata a Comando di Zona e, pertanto verrà diretta da un Generale di brigata.

Conseguentemente, nei confronti del personale in servizio presso l'Accademia, al Comandante in 2ª di essa sono attribuite le funzioni di Comandante di Corpo.

Con l'occasione si è provveduto ad eliminare una mera omissione rilevata nella legge 23 aprile 1959 n. 189; per cui fra i Co-

mandanti di Corpo elencati non si era compreso il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, con la conseguenza di contestazioni da parte della Corte dei Conti, in sede di controllo a provvedimenti riguardanti il personale del Comando Generale, inquadrato in apposito reparto denominato Quartier Generale, portante la firma del Capo di Stato Maggiore, perchè considerato incompetente a causa del mancato riconoscimento di Comandane di Corpo.

E pertanto è stato compreso il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale fra i comandanti di Corpo, colmando così la lacuna.

Il provvedimento legislativo proposto — che non importa, come è precisato nella relazione, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato — appare legittimato dalle esigenze della realtà di un manifesto pratico sviluppo di un Istituto di vitale importanza e di prestigio per il normale e costante funzionamento del Corpo delle guardie di finanza: la Commissione esprime quindi parere favorevole alla sua approvazione ».

C E N I N I , *relatore*. Con questo disegno di legge si propone di modificare il secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, che riguarda l'ordinamento della Guardia di finanza. La modificazione che si propone consiste nell'equiparare l'Accademia della guardia di finanza, al Comando scuole (dal quale oggi dipende) dimodochè anche l'Accademia verrebbe ad assumere il grado di Comando di zona, e pertanto verrebbe ad essere posta alle dirette dipendenze del Comando generale e comandata da un generale di brigata anzichè da un colonnello.

I motivi di questa modificazione sono chiaramente esposti anche nella relazione governativa. L'Accademia della Guardia di finanza, attualmente, oltre ai corsi per la formazione degli ufficiali, svolge anche corsi di perfezionamento professionale e corsi di specializzazione e di avanzamento per ufficiali. Recentemente, poi, i corsi sono stati distribuiti in un ciclo quadriennale e il corso di applicazione portato da un anno a due anni. Conseguentemente, l'ordinamento dell'Accademia, dovendo adeguarsi alle nuove esigenze, è stato articolato in modo molto più ampio di quello che non fosse in passato; attualmente l'organico è composto di un comando, di un I battaglione costituito da due compagnie di allievi ufficiali, di un II battaglione costituito da due sezioni di sottotenenti e allievi e di uno di ufficiali di complemento, di un reparto per corsi vari e di un reparto comando. Quindi è stata praticamente raddoppiata la popolazione scolastica e, soprattutto, sono state ampliate le funzioni originarie dell'Accademia.

Inoltre, bisogna tener presente un'altra considerazione molto importante. Con legge 11 giugno 1962, n. 605, i corsi dell'Accademia sono stati riconosciuti validi ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio. Quindi è stata posta allo stesso livello delle Università. Data questa nuova configurazione, si spiega ampiamente perchè si chiede che l'Accademia sia posta allo stesso livello degli altri Istituti di istruzione del Corpo della guardia di finanza, ossia posta alle dirette dipendenze del Comando generale. Ciò vale, del resto, anche per le Accademie delle altre Forze armate, per cui anche sotto questo punto di vista, è opportuno che si addivenga alla modificazione richiesta.

Queste sono le ragioni che mi sembra giustifichino abbondantemente quanto si chiede di attuare con il presente disegno di legge, il quale, pertanto, credo meriti la nostra approvazione.

P R E S I D E N T E . In sostanza si tratta di dare esecuzione alla legge 11 giugno 1962, n. 605, ed in proposito ricordo che la Corte dei conti ha restituito parecchi provvedimenti che non erano conformi alle disposizioni di tale legge.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, devo far presente, anzitutto, la necessità di modificare, per non creare confusioni, l'articolo unico, nella parte conclusiva del terz'ultimo comma, sostituendo le parole « comandante in secon-

da dell'istituto » le parole « vice comandante dell'istituto ». Ciò perchè « comandante in seconda delle Guardie di finanza » è chiamato il generale più alto in grado del Corpo, che viene subito dopo il comandante generale, il quale non proviene dalla Guardia di finanza. Appunto per non ingenerare delle confusioni, ritengo opportuno proporre il cambiamento della dizione.

Un'altra modifica formale che propongo riguarda il penultimo comma, in cui le parole « ha in forza » dovrebbero essere sostituite dalla parola « amministra », in quanto il personale militare in servizio nella capitale presso organismi vari dipende dal reparto autonomo, che, appunto, lo amministra.

Si tratta di correzioni formali, che, ritengo, la Commissione non avrà alcuna difficoltà ad apportare.

Ciò premesso, ed associandomi alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, mi permetto soltanto di aggiungere che lo sganciamento dell'Accademia dal Comando scuole e la sua equiparazione a comando di zona sono giustificati dallo sviluppo assunto dai corsi e dalle nuove esigenze organizzative. È peraltro da rilevare che i due organismi, pur avendo affinità di compiti, resterebbero distinti e separati, e quindi è necessario un coordinamento. Perciò, per evitare inconvenienti, si ritiene indispensabile aumentare l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza di una unità, cui poter demandare funzioni di coordinamento fra detti enti, nonchè funzioni ispettive su tutti gli Istituti di istruzione, ossia l'Accademia, la Scuola sottufficiali, la Legione allievi, la Scuola sottufficiali, la Legione allievi, la Scuola nautica, la Scuola alpina e la Scuola di polizia tributaria (per quest'ultima il relativo provvedimento di legge è in corso di perfezionamento). Inoltre, al nuovo generale di divisione potrà essere affidato l'ispettorato della finanza per l'Italia meridionale, addivenendo in tal modo ad una più razionale ripartizione regionale della funzione ispettiva. Infatti, abbiamo l'ispettorato per l'Italia settentrionale, quello per l'Italia centrale e per le isole, mentre non l'abbiamo per l'Italia meridionale, le cui funzioni sono state svolte sinora dall'ispettore per l'Italia centrale. In sostanza, dei quattro generali di divisione, uno dovrebbe essere il Vice Comandante del Corpo, gli altri tre assolverebbero le funzioni di ispettore, e ad uno di essi sarebbe assegnata anche la funzione di coordinamento dei vari Istituti di istruzione.

Per addivenire alla costituzione di questo organico, occorre che l'articolo unico del disegno di legge in esame diventi articolo 1. Un secondo articolo dovrebbe recitare:

« I posti di generale di divisione del Corpo della Guardia di finanza, di cui alla tabella allegata alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono aumentati da tre a quattro ». Dovrebbe quindi seguire un articolo 3 così redatto:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio in corso, in lire 1.500.000, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 68 e seguenti della tabella 3 allegata al bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Preciso che i capitoli citati hanno una capienza più che sufficiente.

B O S S O . In verità, la 4ª Commissione aveva raccomandato di approvare il disegno di legge in quanto non comportava oneri per il bilancio dello Stato.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Dobbiamo far fronte all'onere derivante dall'aumento dell'organico dei Generali di divisione.

M A R T I N E L L I . Qualche anno fa il numero dei generali di divisione fu aumentato da uno a tre e quello dei generali di brigata da 3 e 8. Adesso si aggiungono un quarto generale di divisione e un altro generale di brigata. Non so se tale aumento sia pienamente giustificato dall'espansione dei servizi, ma bisogna riconoscere che tre generali di divisione sembrano pochi per 35.000 uomini.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* C'è il problema di coprire un posto di ispettore con un grado

adeguato, ossia con un altro generale di divisione, altrimenti dovrebbe essere affidato ad un generale di brigata. Si tratta cioè di una razionalizzazione dell'incarico rispetto al grado.

F O R T U N A T I . Tutto bene. Però, al testo dal quale sono state desunte le proposte per gli articoli da aggiungere a quello in esame, proveniente dal Comando del Corpo della guardia di finanza, è stata tolta l'ultima parte, quella in cui si dice: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1964 ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Spiego subito.

F O R T U N A T I . Lo spiego io: non c'è nessun segreto. La questione è abbastanza semplice: quando il problema è sorto si venivano a creare le condizioni per agevolare la nomina a comandante di divisione di un ufficiale generale che ha avuto un ruolo non indifferente nella faccenda Giuffrè. Ed è in questa situazione che si è pensato alla possibilità di addivenire alla modificazione dell'articolo. Se invece adesso si accetta tutto l'articolo, tranne l'ultima parte, io non riesco più a capire niente. L'ultima parte dell'articolo stabiliva che la legge avesse effetto dal 1° luglio 1964; il Sottosegretario ha letto altre norme...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io ho letto due dei tre articoli proposti dall'Accademia e vi dirò perchè non ho letto il terzo. Riprendiamo il discorso perchè su questo punto è necessaria una chiarificazione.

In questa materia, è prassi quasi costante che una Amministrazione predisponga un disegno di legge o lo presenti al Ministro che lo approva o non lo approva, oppure lo fa modificare, e a un certo momento lo presenta al Parlamento. Ma se lungo la strada ci si accorge che manca qualche cosa, si usa una sorta di diritto di perfezionamento. Cosicchè, ripensando meglio, il Comando ha sposato la tesi dell'istituzione di un quarto divisionale.

Allorchè questo disegno di legge fu presentato, in data 23 aprile 1964, e ovviamente pensando che esso potesse avere un *iter* più spedito di quello che invece in realtà ha avuto, nel predisporre questi emendamenti era stato introdotto un articolo che diceva: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1964 ». Era chiaro, per lo meno secondo gli intendimenti degli interessati, che le persone da promuovere erano chiaramente determinabili. Senonchè, il disegno di legge non fu approvato e una di quelle persone andò in pensione il 19 novembre. E allora, nella riedizione, fu suggerito di introdurre un articolo 4 che dicesse: « La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964 », data anteriore a quella del collocamento a riposo del promovibile.

Però il Ministro, a questo punto, ha detto: « No, se il disegno di legge fosse stato approvato in tempo utile, la questione della promozione avrebbe riguardato soltanto il Comando. Ma che il Ministero, conoscendo questo retroscena, proponga una retroattività soltanto perchè è noto il fatto che un ufficiale a una certa data, il 19 novembre, è andato in pensione, in modo da riaprire i termini, richiamarlo in servizio e fargli rivestire la divisa, è impossibile. Non intendo essere sottoposto a critiche legittime da parte di coloro che, trovandosi attualmente in servizio, possono, anche per ragioni non imputabili alla volontà di alcuno, rimproverare al Ministro un'azione non del tutto corretta e tale, comunque, da menomare le loro legittime aspirazioni ».

Purtroppo, il meccanismo delle promozioni è tale, che, se una disposizione viene adottata entro un determinato termine, si avvantaggia un gruppo di persone, se tale termine scade se ne avvantaggia un altro. Ecco perchè stamane, mentre ho dato lettura delle norme che dovrebbero formare i nuovi articoli 2 e 3 del disegno di legge in discussione, ho taciuto quella dell'eventuale articolo 4. Tuttavia, poichè il senatore Fortunati ha portato sul tavolo il problema, preciserò che il Ministro non intende proporre tale articolo aggiuntivo per ragioni che ritengo siano più che fondate. Purtroppo, ripeto, la realtà è quella che è: per cui uno che è nato il 31 dicembre del 1899 è stato chiamato per la prima guerra mondiale e uno nato invece il successivo 1° gennaio 1900

non lo è stato. Ad ogni modo, il Ministro sinceramente non se la sente di proporre all'approvazione del Parlamento una norma che equivale al richiamo in servizio di un ufficiale già collocato a riposo. È chiaro che il Parlamento, se lo ritiene, può anche dichiararsi di avviso contrario; per parte mia ritengo che l'intendimento del Ministro sia onesto.

F O R T U N A T I . Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che sono state esposte dal Sottosegretario Valsecchi, però ritengo che non possiamo ignorare che la soluzione proposta dal Comando del Corpo della guardia di finanza perseguiva un determinato obiettivo. Questo mi sembra chiaro e pacifico, tanto è vero che, mentre in un primo tempo si parlò di 1° luglio 1964, quale data di entrata in vigore della legge, successivamente si è parlato di 1° novembre 1964. Perciò è evidente che, trattandosi di una proposta partita dal Comando interessato, essa era in funzione di una valutazione obiettiva di una certa situazione, perchè non è pensabile che il Comando abbia avanzato delle proposte soltanto per favorire una persona piuttosto che un'altra.

D'altra parte, ritengo che la soluzione proposta dal Comando del Corpo della guardia di finanza sia tale da imporre un minor onere per l'Erario e da determinare la possibilità, a breve scadenza, di un ulteriore tipo di selezione. Ciò in quanto, trattandosi appunto di un ufficiale che verrebbe richiamato in servizio, lo sarebbe certamente con un determinato limite temporale, senza ledere interessi di altri, almeno in modo permanente.

P R E S I D E N T E . Però le proposte devono essere sottoposte alla decisione del Ministro.

F O R T U N A T I . D'accordo, ad ogni modo, dovevo dire come si è svolta la fase dell'iniziativa per questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Come si fa a richiamare in servizio un ufficiale già in pensione per limiti di età?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ritengo che il signor Ministro, nel valutare le proposte del Comando del Corpo della guardia di finanza, abbia apprezzato la tesi di una migliore sistemazione dell'organico dei generali di divisione; e che in tale apprezzamento sia rimasto indifferente circa le persone che sarebbero andate a ricoprire quel grado, presentando al Parlamento il relativo disegno di legge soltanto nell'intento di corrispondere ad una effettiva esigenza dell'organico. Egli è rimasto preoccupato dalla prospettiva di dare un riconoscimento particolare ad una persona ben definita, ragione per cui, anche nella sua veste di capo della organizzazione della finanza, non ha ritenuto di aderire alla tesi di una legge « per fotografia », come è stata qui definita. Perchè, in sostanza, inserire la norma cui ha fatto cenno il senatore Fortunati avrebbe il solo significato per cui un colonnello, oggi nella riserva, è richiamato in servizio ed è promosso al grado superiore. Il Ministro ripeto non si è sentito di proporre questo e io credo non si possa non riconoscere che si è trattato di una valutazione onesta. Certo, i tempi di approvazione di un provvedimento inevitabilmente avvantaggiano qualcuno e danneggiano qualche altro: *dura lex, sed lex.* Ad ogni modo, rimane sempre la possibilità che un membro del Parlamento, per esempio lo stesso senatore Fortunati, presenti la proposta di aggiungere un articolo 4 del tenore prospettato: sarà poi la Commissione a decidere se approvarlo o no.

T R A B U C C H I . Confesso che non so chi sia la persona che verrebbe ad essere beneficiata dalla eventuale approvazione di un effetto retroattivo del provvedimento; comunque ritengo che non si possa adottare una disposizione di questo genere per far ritornare in servizio una persona già posta in stato di quiescenza. Ciò in quanto il disegno di legge in discussione finirebbe per avere importanza non soltanto per le Guardie di finanza ma verrebbe ad incidere anche in altri settori della burocrazia, perchè quando il Parlamento, per benevolenza o per

riconoscimento di meriti, dovesse consentire un richiamo in servizio di persona già in pensione — e ne abbiamo avuti di casi di gente meritevole, alla quale peraltro abbiamo negato, giustamente, un simile trattamento privilegiato — determinerebbe uno stato di generale confusione presso tutti i dipendenti pubblici. Quindi per parte mia dico che non possiamo approvare una norma del genere.

Ciò premesso, devo aggiungere che occorre conoscere, per orientarsi, come funzioni il sistema delle promozioni nella Guardia di finanza.

L'organico della Guardia di finanza non ha ufficiali in soprannumero ed è formato in maniera che se si promuove un maggior generale a tenente generale, contemporaneamente, c'è un sottotenente il quale diventa tenente e un tenente capitano, un capitano maggiore e così via.

Ora, se richiamiamo in servizio quell'ufficiale che è andato in pensione, finiamo per guastare tutto questo « giuoco delle palline » che per noi sembra un giuoco da ridere, ma per molta gente ha notevole importanza. Quindi vi prego di non fare una cosa del genere, e, per quanto riguarda quel colonnello, vuol dire che cercheremo di raccomandare al Ministro delle finanze di dargli... qualche altro incarico speciale.

F O R T U N A T I . Non riesco a capire perchè ne fate un dramma. Siete veramente dei formalisti.

S A L A R I . Quello che è venuto in luce da questa discussione non fa certamente piacere, perchè starebbe ancora una volta a dimostrare che alcuni provvedimenti legislativi, relativi a un dato settore dell'Amministrazione dello Stato, non sarebbero determinati da esigenze obiettive, ma da esigenze di tutt'altra natura, quale quella di coronare aspirazioni particolari. Non intendo riferirmi al caso in oggetto, perchè non so se questo ufficiale doveva o non doveva essere promosso, se lo meritava o meno. Voglio però prendere lo spunto dall'episodio venuto alla luce questa mattina per riaffermare la mia opinione, il mio convincimento, in base al quale sono fermamente contrario a tutti i provedimenti che siano anche lontanamente o larvatamente macchiati di questo peccato originale; perchè secondo me è molto grave che essi attingano la loro origine e la loro giustificazione da circostanze del genere, mentre poi vengono sottoposti al Parlamento con tutt'altra giustificazione.

Io quindi sono contrario a questo disegno di legge, sia in una forma che nell'altra, fino a quando non mi si dimostrerà che alle orgini del medesimo vi sono ragioni veramente obiettive che vanno incontro alla soluzione di problemi seri, importanti del Corpo della Guardia di finanza.

P R E S I D E N T E . Lei è contrario al disegno di legge, oppure agli emendamenti presentati dal Sottosegretario?

S A L A R I . Al disegno di legge e agli emendamenti perchè non sono ancora convinto che, tolti gli emendamenti, questa innovazione alla legge precedente non sia fatta per andare incontro alle aspettative di questo o di quell'ufficiale, e perchè ritengo che l'Amministrazione dello Stato sia una cosa troppo seria per essere mortificata con leggi di questo tipo che noi sappiamo benissimo essere patrocinate dall'interessato o da un gruppo di interessati che si servono di questo o quel parlamentare, di questa o quella organizzazione sindacale per degradare sempre più l'Amministrazione dello Stato. Non voglio nemmeno sospettare che il disegno di legge in esame faccia parte di questa categoria; comunque, fino a che non sarò convinto che esso risponde in pieno alle esigenze obiettive del Corpo della Guardia di finanza, non voterò a favore del provvedimento.

M A R T I N E L L I . Io vorrei dire una parola serena, dato che ho l'impressione che, al di là delle notizie che attribuirebbero a questo disegno di legge finalità personali, si possa ritenere che esso abbia giustificazioni obiettive.

Si dice nella relazione che la popolazione scolastica dell'Accademia è raddoppiata

in questi anni, e che essa comprende varie scuole, cioè l'Accademia propriamente detta, la scuola sottufficiali, la legione allievi. Qualcuna di queste è già comandata da un colonnello. È del tutto ragionevole, che questi tre settori dell'insegnamento, della preparazione degli ufficiali, dei sottufficiali, degli stessi allievi della Guardia di finanza abbiano un ufficiale di grado generale che le sovraintenda. E mi sembra quindi che, nella sua struttura originaria, questo disegno di legge abbia non solo una sua logica ma anche risponda a un'esigenza di migliore organizzazione. Oltre a questo, poi, in seguito agli emendamenti proposti dal Governo, noi abbiamo visto sorgere un altro problema. Al di sopra dei generali di brigata vi sono, a partire dal 1959, cioè da circa sei anni, tre ufficiali col grado di generale di divisione. È noto che proprio ai fini di un certo coordinamento dei servizi di vigilanza, l'Italia è stata suddivisa in tre grandi regioni: una regione Alta Italia, una regione Centro Italia e una regione Italia meridionale e Isole. A queste regioni sono preposti i tre generali di divisione, e non potrebbe essere diversamente. Ma uno di questi tre generali di divisione ha anche il compito di vice comandante della Guardia di finanza, per cui, praticamente, costui, invece di dedicarsi totalmente ai compiti di vigilanza deve, di fatto, esplicare tutta una serie di altre attività connesse con le funzioni di vice comandante del Corpo della guardia di finanza.

Da quanto ha detto stamattina l'onorevole Sottosegretario Valsecchi è risultato che, approfittando di questo disegno di legge, il Governo chiede che sia aumentato di una unità l'organico dei generali di divisione. Bisogna riconoscere che il numero di 4 corrisponde innanzitutto alla suddivisione del territorio nazionale ai fini della vigilanza e, in più, alla necessità che il vice comandante abbia il tempo libero per adempiere al suo incarico. Perciò a me pare, prescindendo da quello che può essere stato il motivo che ha spinto il Comando del Corpo ad avanzare la sua proposta, che sussistano ragioni obiettive non solo per approvare il disegno di legge nel testo in esame, ma anche per accogliere le due proposte di articoli aggiuntivi avanzate dal Governo.

B A N F I . Devo dire che, allo stato, dissento dalla impostazione del disegno di legge, perchè mi pare che ci troviamo in una situazione per cui con ogni provvedimento di questo tipo si creano le premesse per altri provvedimenti. Si intende oggi portare da 3 a 4 i generali di divisione della Guardia di finanza. Ciò vuol dire automaticamente vederci portare fra breve all'esame un altro disegno di legge in cui si stabilisce che uno dei quattro deve avere un grado superiore, per coordinare l'attività degli altri tre.

T R A B U C C H I . Certo, se sarà approvato il provvedimento che riguarda il Corpo della sanità, attualmente all'esame della Commissione difesa, con il quale si crea il grado di generale di Corpo d'armata, è chiaro che, prima o poi, anche nelle altre specialità si vorrà avere la possibilità di arrivare ugualmente al grado terzo.

M A R T I N E L L I . Nella Guardia di finanza già esiste, se così posso esprimermi, il grado terzo.

T R A B U C C H I . Il comandante diventerà generale con quattro stelle: gli altri corpi vorranno avere lo stesso grado. Se si apre la breccia nel Corpo della sanità non c'è più via di scampo.

B A N F I . È evidente che ci troviamo, nel caso in esame, nella stessa situazione delle note caratteristiche, per cui, accertato che tutti meritano la qualifica di « ottimo », per stabilire chi è migliore si è ricorsi al « doppio ottimo ». Al Ministero degli affari esteri si è arrivati all'« ottimo quadruplo »! Ma, adesso che tutti hanno l'« ottimo quadruplo » bisognerà arrivare a qualifiche superiori! Sono, queste, forme di degenerazione, per cui non si riesce più a fissare i valori delle persone, che vengono invece alterati di giorno in giorno. Quello in esame è un provvedimento che, a mio giudizio, con-

tribuisce a creare condizioni simili nel Corpo della Guardia di finanza.

Ho ascoltato ciò che ha detto il senatore Martinelli con la consueta attenzione ma, ciò nonostante, non sono rimasto convinto. Quindi allo stato attuale delle cose, il mio voto sarà contrario, salvo che ci si voglia ripensare sopra.

Il partito al quale appartengo è molto sensibile ad una ponderata soluzione dei problemi dell'Amministrazione e vorrei anche interpellare il mio gruppo. Comunque, ripeto, allo stato delle cose, il mio voto è contrario. Quindi, chiedo che la discussione del disegno di legge sia rinviata.

F O R T U N A T I . Si sono intrecciate due questioni: una riguardante il disegno di legge in sè, cioè il problema della organizzazione della Guardia di finanza, e una riguardante il problema degli emendamenti, o, meglio, del cosiddetto articolo 4 contenuto nella proposta iniziale del comando del Corpo.

Cominciamo con il chiarire i fatti e la mia posizione. Prima questione, quella di carattere generale. Vogliamo per caso nasconderci dietro un dito? È evidente, infatti, che quando, negli ordinamenti gerarchici di tipo militare, si propongono modifiche di organici e di gradi, che esse vengano attuate con effetto retroattivo o no, non ha alcuna importanza ai fini di chiarire il loro significato, perchè non c'è dubbio che, a seconda che la proposta venga presentata in un momento piuttosto che in un altro, essa dà luogo all'avanzamento di una persona piuttosto che di un'altra. Questo mi sembra pacifico. Perciò, quando, ad un certo momento, si propone che, per esempio nell'ordinamento della sanità, si istituisca un nuovo grado di generale di Corpo d'armata, il fatto che il disegno di legge relativo sia presentato un anno prima o dopo, sei mesi prima o dopo non ha importanza. Sono realtà che non possiamo nasconderci, che dobbiamo dichiarare con franchezza. Quindi non vi è dubbio che quando il Comandante del Corpo delle Guardie di finanza ha presentato la proposta di modifica dell'organico, aveva di fronte una ben precisa situazione. È vero o no? È vero.

S A L A R I . Potevano esserci anche più ufficiali interessati alla promozione; nel caso particolare, è stato fatto il nome di una sola persona.

F O R T U N A T I . Esatto, di colui che era al limite della promozione.

Come stiano in realtà le cose lo sappiamo tutti, perchè tutti abbiamo fatto il servizio militare. Sappiamo tutti che, a parità di condizioni, entra in gioco l'anzianità. Dunque il problema è un altro: di sapere se si debba o no riconoscere la necessità della istituzione del grado; perchè è evidente che se si riconosce la necessità del nuovo grado la soluzione è una, altrimenti è un'altra. Il mio pensiero di carattere generale l'ho già espresso a più riprese: ossia, che in una visione moderna, un'Accademia equiparata a un istituto universitario non ha bisogno nè di generali, nè di colonnelli, nè di sergenti. Questo va sottolineato, se vogliamo dire le cose con estrema chiarezza e franchezza. Infatti, si tratta di un ordinamento di studi che nulla ha a che fare con l'ordinamento gerarchico; vale a dire che per dirigere un'Accademia di questo tipo, che deve attribuire dei gradi non soltanto militari ma fornire una preparazione equivalente a tre tipi di lauree, ritengo che basti anche un tenente, se ha la capacità tecnico-scientifica necessaria. Questo è il problema di fondo, in una società moderna.

C E N I N I , *relatore*. Il ragionamento vale per gli insegnanti.

F O R T U N A T I . Questo è il punto delicato della questione: ed io ho sempre sostenuto che oggi molti degli inconvenienti che si lamentano nell'ambito del contrabbando e di altri settori, e quindi nel campo della Guardia di finanza derivano dal fatto che la Guardia di finanza ha un tipo di organizzazione non più rispondente alle esigenze tecniche moderne; una organizzazione che, ad un certo momento, deve essere sganciata — per forza di cose — da una carirera automatica e meccanica. Quindi la mia posizione, sotto questo punto di vista è abbastanza chiara.

Ho preso posizione quando, ad un certo momento, si è detto che si deve restare nell'ordinamento tradizionale, per cui l'Accademia deve avere un generale, non più un colonnello. Poi si è aggiunto che non sono più sufficienti tre generali di divisione, ma che ce ne vogliono quattro. È chiaro allora che a questo punto sorgono delle questioni. Perchè quello che era valido tre mesi fa non può non essere valido oggi, soltanto in conseguenza del decorso del tempo. Perchè se questa questione fosse stata sollevata e risolta prima del 1° novembre 1964, è vero o non è vero che, malgrado tutte le condizioni oggettive, le giustificazioni possibili e immaginabili, la soluzione adottata avrebbe favorito una determinata persona?

Quindi, se accettiamo la concezione di un'Accademia quale quella che ho prima prospettato, direi che non vedo la necessità di nominare un generale di brigata. Non lo capisco, come non sono riuscito mai a comprendere perchè, in una facoltà, dove vi sono cento professori universitari, vi debba essere, a un certo momento, un capo che deve comandare sugli altri.

Ma non bisogna fare drammi perchè, nell'ordinamento militare, quando si istituiscono gradi nuovi, tale istituzione, a meno che non avvenga per una data molto lontana o addirittura che non si dica che passeranno quattro o cinque anni prima che il nuovo grado sia conferito, è evidente che, a seconda del tempo in cui si presenta il provvedimento, esso si riflette sempre in un vantaggio differenziale per una determinata persona.

Questa è l'alternativa: o noi diamo un valore preminente al tipo organizzativo militare, e allora ha ragione il disegno di legge originale con tutti gli emendamenti successivamente proposti; o invece noi riteniamo che l'Accademia non ha bisogno di un tipo classico di ordinamento militare, e allora non c'e bisogno di un comando autonomo, di un generale di brigata, e quindi non c'è bisogno di aumentare il numero dei generali di divisione da tre a quattro.

P E L L E G R I N O . Io vorrei dire qualche cosa di più, perchè il Ministero delle finanze ha istituito un corso di perfezionamento per i procuratori delle imposte dirette: ebbene, il corso è frequentato da funzionari che già hanno sostenuto un concorso indubbiamente più difficile di quello che fanno gli allievi della Guardia di finanza; e quei funzionari sono in gran parte laureati. Uno dei massimi dirigenti di questa scuola ha il grado VII e appartiene alla direzione delle imposte dirette; di lui tutti parlano molto bene, perchè conosce il suo mestiere ed è molto capace. Quindi, a conferma di quanto ha detto il senatore Fortunati, anche un tenente potrebbe dirigere un corso...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se vogliamo sostenere paradossi, allora facciamo una legge che stabilisce che l'Accademia della guardia di finanza può essere diretta da chiunque. Piaccia o non piaccia, la gerarchia è una realtà. Vogliamo eliminarla? Facciamolo. Però, fino a che siamo dinanzi a questa realtà, bisogna accettarla.

Non è valido, poi, l'esempio della scuola tributaria perchè siamo di fronte a due rami amministrativi non comparabili fra loro.

F O R T U N A T I . Io non riconosco a un generale, in quanto tale, nessuna capacità di dirigere una scuola che deve rilasciare delle lauree.

C E N I N I , *relatore.* Non dobbiamo porre in discussione tutto l'ordinamento della Guardia di finanza, ma soltanto alcune modifiche ad esso.

T R A B U C C H I . L'Accademia non dà delle lauree. La situazione è un po' diversa: nell'Accademia ci sono dei corsi che sono equiparati ai corsi universitari; ci sono dei corsi di diritto civile, di diritto finanziario a livello universitario; ma essa non dà nessuna laurea, si limita a formare i tenenti della Guardia di finanza.

F O R T U N A T I . I licenziati dall'Accademia possono partecipare a tutti i concorsi delle amministrazioni dello Stato in cui sono richiesti questi titoli.

T R A B U C C H I . No, possono soltanto iscriversi all'Università e non sostenere gli esami nelle materie studiate in Accademia perchè è inutile che facciano l'esame di scienza delle finanze, avendo frequentato un corso di scienze delle finanze, tenuto da docenti di alto livello.

Ora, è vero che ci sono degli insegnanti borghesi, ma l'Accademia della Guardia di finanza è un istituto di educazione militare, nel quale vengono insegnate una serie di materie militari e nel quale tutta l'educazione degli allievi ha un'impronta di carattere militare. In essa vengono formati degli ufficiali, cioè delle persone che devono saper comandare, che devono sapersi sacrificare e, quando è necessario, anche andare in guerra. Tutte cose che possono anche non essere conformi alle loro attitudini psico-fisiche, ma che, fino a quando sono connesse con un ordinamento militare, devono sussistere. Dal momento che l'Accademia della Guardia di finanza è uguale alla Accademia dell'artiglieria, all'Accademia del genio e via di seguito, se dovessimo considerare universitari i giovani della Accademia di Livorno, soltanto perchè hanno insegnanti che vengono dall'Università di Pisa, sbaglieremmo. Questa Accademia, infatti, forma degli ufficiali di marina, però dà anche la possibilità a queste persone di acquisire il titolo di ingegnere industriale o chimico navale.

È giusto, pertanto, che le Accademie, che sono istituti militari nei quali si preparano degli ufficiali, abbiano una loro organizzazione. Il fatto che a dirigerla sia un colonnello oppure un generale, è un'altra questione. A noi può anche far piacere che ci sia un generale perchè nelle altre Accademie il generale è già previsto; diversamente si potrebbe pensare che l'Accademia della Guardia di finanza si trovi su un gradino più basso rispetto all'Accademia di polizia o di altre Accademie e, dal momento che gli ufficiali si osservano reciprocamente, è necessario curare che l'ordinamento sia uguale per tutti. Del resto, mi pare che il senatore Martinelli abbia spiegato bene la ragione per la quale sarebbe giusto avere in questo Corpo anche un generale di divisione.

P I R A S T U . A questo punto, data anche la diversità dei pareri espressi, mi sembrerebbe opportuno un rinvio della discussione, in modo di poter meglio riflettere su questo disegno di legge. Mi associo, quindi, a tutti coloro che hanno proposto il rinvio.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Poichè la Commissione è unanime nel chiedere il rinvio, il Governo non ha certamente la possibilità di opporsi a tale richiesta. Faccio, però, presente che questo provvedimento è pervenuto al Senato il 23 aprile dell'anno scorso. Inoltre, mi corre l'obbligo di ricordare che, in attesa che venga definita tale questione, si continua a tenere in piedi una situazione che sarebbe stato bene, invece, risolvere sollecitamente.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari